

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2010, proposto da :
Negro Sas, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con
domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt
Fanteria, 9;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paes. e per il Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. Di Le, Br, Ta,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in
Lecce, via F. Rubichi 23, Comune di Lecce;

per l'annullamento

della nota prot. N. 001052 del 23 giugno 2010 a firma del Soprintendente
per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico delle Province di Lecce Brindisi Taranto;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra: del provvedimento prot. n. 68273 / 10 del 24 maggio 2010 a firma del Responsabile del procedimento, della delibera di G.C. n. 158 del 28 marzo 2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza Beni Arche Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. Di Le, Br, Ta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell' udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Antonio Cavallari e uditi per le parti i difensori Sticchi Damiani Saverio, Musio. ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con la nota in data 24 maggio 2010 il comune di Lecce ha inviato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto l'istanza prodotta dal ricorrente ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico e il progetto allegato alla stessa, relativo all'allestimento dell'area in questione con una struttura composta da una pedana, da paratie laterali in legno nella parte inferiore e in vetro in quella superiore e da una copertura con un sistema di tende a

scomparsa, il tutto in sostituzione delle struttura esistente, composta da una pedana e da ombrelloni.

La necessità del nulla osta della Soprintendenza deriva dalla delibera della Giunta comunale 28 marzo 2007 n. 158, secondo la quale detto nulla osta deve essere acquisito quando l'occupazione riguardi uno spazio pubblico " sul quale affaccia uno o più edifici sottoposti e/o proposti a vincolo storico artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali) ".

La Soprintendenza ha espresso parere contrario " all'ipotesi di progetto in quanto gli interventi sebbene stagionali qualora concretati altererebbero la percezione della quinta urbana ".

Avverso quest'atto viene proposto ricorso per i seguenti motivi: eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione piano del colore e dell'arredo urbano (PCA). Violazione norme tecniche per l'arredo urbano. Eccesso di potere disparità di trattamento. Violazione dell'art. 3 della legge n.241 del 1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà: contrasto con precedente determinazione.

Il ricorso conclude per l'annullamento, previa sospensione dell'atto impugnato.

Si costituisce in giudizio l'avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata.

Nella memoria depositata il 4 gennaio 2011 il ricorrente ribadisce le censure formulate.

L'udienza di discussione, nel merito, del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 71, quinto comma, cod. pro. Amm.

All'udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata ritenuta per la decisione.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'avviso formulato nell'atto impugnato, che rileva l'alterazione alla percezione della quinta urbana arrecata dalla realizzazione del progetto presentato, non è, ad avviso del Collegio, tale da permettere di individuare gli elementi apprezzati.

Innanzitutto si deve osservare che, in base alla delibera della Giunta comunale n. 158 del 2007, l'avviso della Soprintendenza riguarda i progetti che comportano l'occupazione di uno spazio pubblico "sul quale affaccia uno o più edifici sottoposti e/o proposti a vincolo storico artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali)".

La valutazione commessa dalla delibera citata alla Soprintendenza riguarda dunque la tutela di uno o più edifici sottoposti e/o proposti a vincolo storico artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali); nell'atto impugnato si tutela, invece, la percezione della "quinta urbana", cioè dello scenario urbano visibile da chi guardi stando al di là dell'intervento progettato, sicché questo si frapponga fra lo spettatore e lo scenario urbano.

L'avviso contestato appare dunque, anche solo per quanto osservato,

volto a tutelare beni ulteriori rispetto a quelli oggetto della delibera n. 158 del 2007.

Si deve inoltre rilevare che l'intervento progettato si colloca in una certa posizione, lo scenario interessato dall'intervento non può che essere quello che sta al di là del bene protetto e dell'intervento.

La compiuta intelligenza dell'avviso implica, quindi, che sia precisamente individuato il bene protetto, lo scenario urbano e le correlate visuali prospettiche che vengono ad essere alterate dall'intervento, con la conseguente individuazione dei vertici dei coni visuali interessati.

Il parere, infine, non può prescindere dalla considerazione dell'intervento esistente (pedana e ombrelloni) e dagli effetti della sostituzione di quanto esistente da quanto progettato.

Le indicate carenze viciano il parere formulato, sicchè il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sono assorbiti gli altri motivi.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per effetto annulla il parere espresso nella nota 23 giugno 2010 n. 0010152 del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico

ed etnoantropologico delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente, Estensore

Massimo Santini, Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 12/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3 cod. proc. amm.)